



CITTÀ DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

266 del Reg.

data 29/12/1995

OGGETTO:

Regolamento per i procedimenti disciplinari.

L'anno millenovecentonovanta cinque

il giorno

ventinove

al mese di Dicembre

alle ore

18,00

e nella sala delle adunanze consiliari

Alla seduta di prosecuzione straordinaria d'urgenza

di oggi, partecipata ai

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) Filoramo Gioacchino			16) Domicolo Angelo		
2) Dezio Giuseppe		x	17) Nicosia Antonio		
3) Frasca Emanuele		x	18) Giudice Giovanni		
4) Alessandrello Antonio			19) Picci Paolo		x
5) Mannelli Rosario			20) Cerri Giombattista		
6) Fiorellini Giuseppe		x	21) Candiano Rosario		
7) Dieli Salvatice		x	22) Cavallo Anita		
8) Cucuzzella Gaetano			23) Modica Giombattista		
9) Insaudo Carmelo			24) Raniolo Giovanni		x
10) Migliore Salvatore		x	25) Spina Gaetano		
11) Cugnata Vittorio		x	26) Battaglia Stefano		
12) Tuttobene Filippo			27) Bennice Angelo		
13) Fiaccavento Raffaele			28) Melilli Luigi		
14) Curciullo Angelo			29) Mandarà Livio		
15) Cirignotta Giombattista			30) Penna Nunzio		x

Assenti N. 8

Presenti N. 22

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Geom. Luigi MELILLI, Pres

Supplente

Assiste il Segretario Generale Dottore Carmelo Colombo

del Consiglio Comunale

partecipa ai lavori l'assessore Giovanni Lunetta

La seduta è pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la presente proposta di deliberazione ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica. Vittoria, 19/12/1995 Il Responsabile del Servizio Alfieri	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Vista la presente proposta di deliberazione ESPRIME PARERE FAVOREVOLE FAVOREVOLE NULLA DA ECCEPIRE sotto il profilo della regolarità contabile Vittoria, 27/12/1995 Il Responsabile di Ragioneria Lo Castro
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Vista la presente proposta di deliberazione ATTESTA che non implica impegno di spesa Vittoria, 27/12/1995 Il Responsabile di Ragioneria Lo Castro	IL SEGRETARIO GENERALE Vista la presente proposta di deliberazione Visti i superiori pareri prescritti dalla legge ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo di legittimità Vittoria 29/12/1995 Il Segretario Generale Colombo

OMISSIS

Quindi il Presidente, con riferimento all'argomento posto al punto n.18 dell'ordine del giorno avente per oggetto : "REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI", dà la parola al Resp.le di Settore Prof.Giovanni Alfieri, il quale espone quanto segue:

"Premesso che:

l'art. 59 del Decreto legislativo 3 Febbraio 1993, n. 29, ha stabilito le norme disciplinari che regolano i doveri del dipendente, le sanzioni e le procedure per la loro applicazione, nonché i casi di sospensione cautelare in pendenza di procedimento, sia disciplinare che penale;

Che il nuovo C.C.N.L. relativo al comparto "Regioni-Enti Locali" la cui efficacia, ai sensi dell'art. 2, comma 2° dello stesso, decorre dal 6/7/95, dalla data della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, all'art. 47 ha abrogato la precedente normativa in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari, introducendo una nuova disciplina agli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 del predetto contratto;

Vista la deliberazione n. 998 del 13/9/95, riscontrata legittima dal CORECO di Ragusa nella seduta del 12/10/95, con decisione prot.7616/8379 con la quale in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 4° del citato art. 59 del D.L.vo n. 29/93 è stato individuato l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e ritenuto di dover regolamentare la materia relativa alle sanzioni disciplinari, pervenendo all'emanazione di un Codice che contempli l'istituzione del Collegio arbitrale, nonché le modalità di costituzione dello stesso ai sensi dei commi 7 e 8 del più volte citato art. 59 del D.L.vo n. 29/93, il Consiglio Comunale dovrà approvare il Regolamento Disciplinare che si allega alla presente sotto la lett. "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Conclude l'esposizione sottolineando la opportunità di apportare due emendamenti alla bozza del Regolamento di che trattarsi rispettivamente all'art. 3 e agli artt. 8 e 11:

- 1) Poichè l'ufficio preposto ad attivare il procedimento amministrativo e ad irrogare la sanzione è l'Ufficio Affari del Personale, nel caso fosse interessato al provvedimento disciplinare un elemento che fa parte di detto Ufficio, viene delegato ad irrogare la sanzione il Segretario Generale, così come lo è già per i dirigenti.

- 2) Prima di arrivare alla erogazione della sanzione, prevedere, così come previsto nel D.L.n.29/93, la possibilità di un patteggiamento con il dipendente per una eventuale riduzione della sanzione da applicare.

Chiede ed ottiene di parlare il consigliere Mandarà il quale chiede al Capo Settore Affari del Personale e al Segretario Generale se, in esecuzione all'art. 2 del C.C.N.L. sono stati individuati i contingenti di personale che devono assicurare i servizi essenziali in caso di sciopero. Avuta assicurazione che è stata fatta una deliberazione in tal senso, propone la formalizzazione dei due emendamenti, già concordati in commissione Affari Generali e precedentemente citati dal Resp. del Settore Prof. Alfieri.

Propone quindi un emendamento aggiuntivo alla fine del 3° comma dell'art. 3 della bozza del Regolamento come segue:

"Il medesimo ufficio è competente ad attivare le procedure riguardanti il personale in servizio nel settore "Affari del Personale".

Il Presidente pone ai voti, per alzata e seduta, l'approvazione dell'emendamento proposto dal consigliere Mandarà.

La votazione riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 22

Voti favorevoli n. 22

Pertanto l'emendamento viene approvato all'unanimità.

Il Segretario Generale ed il Responsabile del Settore "Affari del Personale", presenti in sala, esprimono, seduta stante, ai sensi della L.R.n. 48/91, parere favorevole al superiore emendamento.

Successivamente il consigliere Mandarà propone i seguenti altri emendamenti agli artt. 8 e 11:

- All'art. 8, dopo il 2° comma inserire il seguente 3° comma:

3) "Con il consenso del dipendente le sanzioni della multa e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione possono essere ridotte, ma in tal caso non sono più suscettibili di impugnazione. Le sanzioni del licenziamento con preavviso e senza preavviso non sono suscettibili di riduzioni e possono sempre essere impugnate innanzi il Collegio arbitrale anche se il dipendente ha manifestato la volontà di rinunciare all'impugnazione".

- All'art. 11, anteporre al 1° comma la seguente frase: "Fuori dal caso previsto nel comma 3° del precedente art. 8....".

Il Presidente pone ai voti, per alzata e seduta, l'approvazione dei superiori emendamenti proposti dal consigliere Mandarà agli artt. 8 e 11.

La votazione riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 22

Voti favorevoli n. 22

Pertanto gli emendamenti vengono approvati all'unanimità.

Il Segretario Generale ed il Responsabile del Settore "Affari del Personale", presenti in sala, esprimono seduta stante, ai sensi della L.R. n. 48/91, parere favorevole sui superiori emendamenti.

A questo punto non avendo alcun altro consigliere chiesto di parlare il Presidente pone ai voti per alzata e seduta l'adozione del Regolamento di che trattasi, come sopra emendato, che consta di n.20 articoli. La votazione riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 22

Voti favorevoli n. 22

Pertanto,

IL CONSIGLIO

- Udito il Presidente;
- Sentita la relazione del Resp. di Settore Affari del Personale Prof. Alfieri;
- Sentiti gli interventi dei consiglieri;
- Visto il vigente CCNL relativo al comparto "Regione - Enti locali";
- Visti gli atti d'ufficio;
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi della L.R. 48/91 dal Responsabile del Settore, dal Ragioniere Capo e dal Segretario Generale;
- Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Generali nella seduta del 28/12/1995;
- Visto che con nota prot. n. 62585 del 20/12/1995 della presente è stata data informazione ai fini dell'art. 7 del vigente CCNL alle Organizzazioni Sindacali;
- Ritenuto di provvedere al riguardo;
- Visto l'OREL in vigore;
- Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
- Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti del Comune;

DELIBERA

- 1) Adottare, il "Regolamento per i procedimenti disciplinari" come sopra emendato e composto di n. 20 articoli, che si allega alla presente deliberazione sotto la lett. "B", per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Revocare, per come revoca, le norme tutte contenute nel vigente Regolamento Organico di cui alla deliberazione consiliare n. 478 del 19/9/1984, ed in contrasto con il presente Regolamento.

Esce il consigliere Mandarà (consiglieri presenti 21).

Il Presidente propone il prelievo dell'argomento posto al punto 16 dell'o.d.g. avente per oggetto: "Nomina Revisori dei Conti dell'A.M.F.M. per il triennio 1995/1998 e determinazione del trattamento economico". La proposta, posta ai voti per alzata e seduta, viene respinta a maggioranza dai 21 consiglieri presenti e votanti con n. 5 voti favorevoli (Mannelli - Insaudo - Nicosia - Giudice - Battaglia) e 16 contrari.

A questo punto il Presidente, alle ore 21,00, scioglie la seduta.

FC/df
(Relaz-UP3)

4 MAR. 1996

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE
Via Trinacria 34
90144 PALERMO

RISPOSTA A.....

DEL.....

GRUPPO I PROT. N. 881

SI PREGA INDICARE NELLA RISPOSTA IL NUMERO
DI PROTOCOLLO E L'UFFICIO A CUI SI RISPONDE

OGGETTO: Trasmissione decisione n. 1254 / 881

LEGATI N.



Al Comune di

Vittoria

All'Assessorato Regionale
degli Enti Locali

S E D E

Al Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti

del Comune di Vittoria

Alla Sezione Prov.le
CO.RE.CO. di

Si trasmette copia della decisione adottata da questo
CO.RE.CO. Sezione centrale nella seduta del 1-2-96
relativa alla deliberazione n. 266 del 29-12-95
di Codesto Ente.-

IL SEGRETARIO
(Dr. G. Giuffrida)

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE
PALERMO

4 MAR. 1996

Dec.n° 1264/881

Palermo 11

L'anno millenovecentonovanta sei il giorno uno del

mese di febbraio in Palermo si è riunito il Comitato Regionale di

Controllo Sez.Centrale per gli Enti Locali con l'intervento dei Sigg.

O M I S S I S

Assiste il Segretario Dr. Giuffrida

Esaminata la deliberazione n° 266 del 29/12/95 del Comune di

Vittoria avente per oggetto: Regolamento procedimenti discipl.

- Visto il D.L.P.Reg.29/10/1955 n°6
- Visto il D.P. Reg.29/10/1957 n°3
- Vista la L.R. 6/3/1985 n°9
- Vista la L.R.3/12/1991 n°44
- Vista la L.R.11/12/1991 n°48
- Vista la L.R. 26/5/1992 n°7

- Considerato che, ai sensi dell'art.1 della l.r.15/93, i compensi non possono superare il 75% dell'indennità dei consiglieri;

P.Q.M.

pronuncia l'annullamento parziale limitatamente all'art.17 del Regolamento.

Il Relatore

Il Presidente

Il Segretario

F.to Dr.Cuccia

F.to Dr.Cassata

F.to Dr.Giuffrida



AL SIGNOR SINDACO DELLA CITTA' DI VITTORIA.

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.C. DI VITTORIA.

OGGETTO: PARERE SUL REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI

*
09712300981830



P. 2/02/96
Su 15.30
Riforma Affari

ZCZC RGA470 T 41071 054/BB 524143
IGRG CO IGPA 024
90100 PALERMOFONO 24/22 02 1017

CITTA' DI VITTORIA	
Provincia di Ragusa	
3 FEB. 1996	
Prot. n.	5520
Cat.	1 Clas. 1 Fasc. 2

uff. Deliber

COMUNE
97019 VITTORIA

19

COMUNICASI QUESTO CORECO CENTRALE SEDUTA 010296 HABET
ANNULLATO PARZIALMENTE DELIBERA NR 266 DEL 29/12/95 DECISIONE
NR. 1264/881 SEGUE PROVVEDIMENTO MOTIVATO
SEGRETARIO GIUFFRIDA

MITTENTE :
CORECO
VIA TRINACRIA 34/36
90144 PALERMO

02/02 10.14
NNNN
*
09712300981830

IGRG A

POSTE ITALIANE
Ente Pubblico Economico

POSTE ITALIANE
Ente Pubblico Economico

POSTE ITALIANE
Ente Pubblico Economico

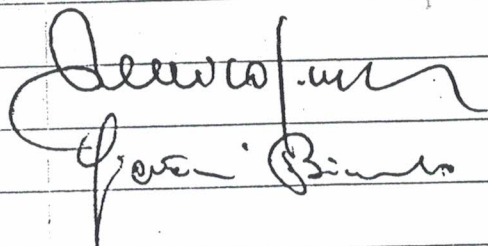
AL SIGNOR SINDACO DELLA CITTA' DI VITTORIA.

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.C. DI VITTORIA.

OGGETTO: PARERE SUL REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI.

I sottoscritti Revisori dei conti, esaminata la
proposta di regolamento per i provvedimenti
disciplinari che prevede l'istituzione del
collegio arbitrale nonche' il recepimento della
normativa prevista dagli artt.23/27 del contratto
collettivo nazionale di lavoro, considerato che il
compenso dei componenti del collegio arbitrale e'
equiparato al gettone di presenza dei consiglieri
comunali e che il regolamento proposto si compone
complessivamente di 25 articoli, non avendo nulla
da rilevare, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Vittoria 28/12/1995


Giovanni Biondi

CITTA' DI VITTORIA

ALL. "A"

BOZZA DI

REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

CAPO I - PRINCIPI
Art. 1 - QUADRO NORMATIVO

1. Il presente Regolamento assume e fa proprie le clausole di diritto privato del codice civile di cui agli articoli 2104, 2105 e 2106 in materia di diligenza del prestatore di lavoro subordinato, obbligo di fedeltà e sanzioni disciplinari, in conformità delle disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 2 bis del d.lgs. 3.2.1993, n. 29.
2. Inoltre, ai sensi dell'art. 55 comma 2° del d.lgs. 3.2.1993, n. 29 si applicano le disposizioni dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in quanto compatibili.
3. S'applicano, altresì, le disposizioni dell'art. 59 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, fatto salvo quanto specificatamente definito con le clausole degli articoli successivi.
4. Per il regolamento di giurisdizione s'osservano le disposizioni dell'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
5. Resta ferma la disciplina vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile.

Art. 2 - SOGGETTI ED AREA DI APPLICAZIONE

1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutti i dipendenti dell'ente appartenenti alle qualifiche funzionali dei livelli previsti dalla vigente pianta organica ed alle altre, che in prosieguo di tempo fossero individuate dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
2. Le sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti vengono assunte a prescindere dalle altre misure esperibili con riferimento ai risultati di gestione.

Art. 3 - SETTORE COMPETENTE

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 4° del D.lgs. 3.2.1993 N. 29 l'ufficio amministrativo del Settore "Affari del Personale", giusta delib. G.M. n. 998 del 13/9/95, è designato competente per le contestazioni di addebito ai dipendenti, per l'istruttoria del procedimento disciplinare e per l'irrogazione della sanzione superiore al richiamo verbale e alla censura.
2. Lo stesso ufficio è competente per l'applicazione e la revoca delle misure cautelari disciplinate dal contratto, che vengono adottate su proposta del capo della struttura in cui il dipendente, destinatario delle misure stesse, lavora.
3. Competente ad attivare le procedure nei confronti dei Dirigenti è l'Ufficio del Segretario Generale.

Art. 4 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEL DIPENDENTE

1. In applicazione del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 31 marzo 1994 - all'atto della stipula del contratto individuale di assunzione - è consegnata, a ciascun dipendente, copia delle norme disciplinari di cui agli artt. da 23 a 27 del C.C.N.L. che si riportano nell'ALLEGATO al presente regolamento e ne costituiscono parte integrale ed essenziale.

2. Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova, rende - avanti al legale rappresentante dell'Ente ed in presenza di due testimoni - promessa solenne, secondo la formula prevista dell'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; dopo aver superato la prova presta giuramento con lo stesso procedimento.

Art. 5 - PUBBLICITA'

1. Le norme del presente titolo, costituenti il Codice disciplinare, - ai sensi dell'art. 7, comma 1° della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - sono esposte in permanenza all'albo pretorio del Comune ed in ciascun Settore dell'Ente, dove sono assegnati i lavoratori dipendenti, affinché sia da essi conosciuto.

Art. 6 - GIURISDIZIONE

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 68, comma 3°, e 72, comma 1°, del D.L.vo n. 29/93, a far data dalla sottoscrizione del 2° C.C.N.L.:
- a) Sono devolute al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti, con esclusione delle materie di cui ai numeri da 1 a 7 dell'art. 2, comma 1° della lett.C), della Legge 23/10/92, n. 421.
- b) In particolare sono devolute al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro le controversie in tema di:
 - Sanzioni disciplinari;
 - Sospensione ed altre vicende modificative del rapporto di lavoro;
 - Risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Fino a tale periodo resta ferma la giurisdizione del giudice amm.vo; detta giurisdizione resta ferma altresì per le controversie pendenti dinanzi al giudice amministrativo al momento della sottoscrizione del 2° C.C.N.L..

Capo II - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 7 - PROCEDURE

1. L'amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente se non previa contestazione scritta dell'addebito e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato;
2. Nel caso i cui fatti integrino i presupposti per l'irrogazione di una sanzione più grave del rimprovero scritto, il funzionario responsabile del Settore segnala entro 10 giorni dalla conoscenza, al Responsabile del Settore "Affari del Personale" i fatti da contestare, dandone comunicazione contestuale al dipendente interessato.
3. L'iniziativa per i procedimenti a carico dei Dirigenti spetta al Segretario Generale, competente ai sensi del 3° comma del precedente articolo 3.

4. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso, a cura del Segretario Generale e su segnalazione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari o anche autonomamente, all'accertamento della relativa responsabilità a carico del dirigente obbligato. Entro i successivi 20 giorni il Responsabile del Settore "Affari del Personale", se condivide la valutazione, contesta per iscritto i fatti al dipendente, indicando i doveri che si assumono violati e le relative infrazioni connesse, il tempo e il luogo dei fatti.
5. Qualora non sia possibile la consegna personale della lettera di contestazione di cui ai commi precedenti, la notifica viene fatta raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo indirizzo comunicato dal dipendente. Se non sia possibile notificare la lettera nelle forme previste, la notifica è fatta mediante affissione all'albo interno dell'ente, per non meno di cinque giorni. Tale ultima notifica è limitata alla notizia della contestazione senza riportare i fatti della stessa ed ha gli stessi effetti della notifica personale.
6. Al dipendente o, su espressa delega, al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

Art. 8 - AUDIZIONE

1. Trascorsi 5 giorni lavorativi dalla notifica della lettera di contestazione, con lettera di convocazione per la difesa, il dipendente è convocato, in apposita audizione presso l'ufficio del Responsabile del Settore "Affari del Personale", con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato, per fornire le proprie giustificazioni, con l'avvertenza che, decorsi inutilmente quindici giorni dalla data fissata per l'audizione, si procederà alla definizione del procedimento disciplinare nei successivi quindici giorni.
2. Il dipendente, anziché presentarsi personalmente può far pervenire, direttamente o a mezzo dei servizi pubblici o privati, al Responsabile del Settore "Affari del Personale" che ha effettuato la contestazione, le proprie giustificazioni, non oltre quindici giorni dalla data fissata per l'audizione.
3. Del contraddittorio di cui al presente articolo è redatto processo verbale, sottoscritto dal Responsabile del Settore "Affari del Personale", dal dipendente stesso e dal suo procuratore, che sarà inviato al collegio arbitrale in caso di impugnativa da parte del dipendente.

Art. 9 - DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, l'Ufficio che lo ha convocato, definisce il procedimento disciplinare irrogando la sanzione applicabile tra quelle indicate dal contratto collettivo e secondo la competenza indicata all'articolo 3.
2. Qualora il predetto Ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento dandone comunicazione scritta all'interessato.
3. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Art. 10 - SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il procedimento disciplinare curato dall'Ufficio di cui all'art. 3 - 1° comma - si estingue quando non si concluda entro trenta giorni dalla data fissata per l'audizione del dipendente e questi non si sia presentato né abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni nei termini prescritti.
2. Il procedimento disciplinare deve comunque concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
3. In caso di ricorso al Collegio arbitrale il procedimento si estingue qualora il collegio non emetta la decisione entro novanta giorni dalla data di ricezione della impugnazione della sanzione da parte della segreteria ovvero l'Amministrazione non si conformi alla decisione del collegio entro i successivi 15 giorni.
4. Il procedimento disciplinare deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare sospeso è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
5. Qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall'art. 7 dalla data di conoscenza della sentenza.
6. Il procedimento estinto non può essere rinnovato.
7. L'estinzione determina altresì la revoca del provvedimento di allontanamento temporaneo dal servizio.

Capo III - IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE

Art. 11 - MODALITA' DELL'IMPUGNAZIONE

1. Il dipendente può impugnare, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui il dipendente medesimo aderisce o conferisce mandato, la sanzione disciplinare entro venti giorni dalla notifica della lettera di comunicazione della sanzione stessa, innanzi al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 12.
2. La dichiarazione di impugnazione deve essere notificata mediante deposito presso il Settore "Affari del Personale" che ne rilascia ricevuta.
3. Nel caso in cui il dipendente notifichi l'impugnazione mediante servizi pubblici o privati, fa fede la data di ricezione della relativa dichiarazione da parte del Settore predetto.
4. L'impugnazione della sanzione sospende l'esecuzione della sanzione stessa.

Capo IV - COLLEGIO ARBITRALE

Art. 12 - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Ai fini della costituzione del Collegio arbitrale, previsto dall'art. 59 - comma 8° - del d. lgs. 3.2.1993, n. 29, il Sindaco, entro trenta giorni dal suo insediamento, invita i responsabili sindacali aziendali ad indicare i nominativi di propri rappresentati tra i quali saranno individuati, in proporzione, e nel rispetto dell'ordine con il quale sono stati segnalati, i dieci rappresentanti dei dipendenti che dovranno, a loro volta, provvedere alla designazione dei Presidenti come previsto dalla norma suddetta;
2. In caso di inottemperanza nel termine perentorio di dieci giorni assegnato alle rappresentanze sindacali, il Sindaco provvede direttamente, estraendo a sorte i dieci dipendenti da nominare;
3. Entro lo stesso termine del comma 1°, il Sindaco procede a nominare i dieci rappresentanti dell'Amministrazione, scegliendoli tra i cittadini eleggibili alla carica di Consigliere comunale, per i quali non ricorre alcuna delle condizioni previste al comma 2 del successivo art. 15.
4. La surroga di alcuno dei rappresentanti designati, venuto meno per rinuncia di appartenenza del soggetto sindacale da surrogare od altra causa, è effettuata nel rispetto delle indicazioni come sopra fornite dalle OO.SS. e ove ciò non fosse possibile con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. Il Sindaco dà atto, con suo provvedimento formale, delle rappresentanze designate come ai precedenti commi 1°, 2°, e 3), e dei cinque presidenti, indicati dalle rappresentanze suddette o nominati dal Presidente del Tribunale. Tale provvedimento legittima la nomina dei singoli collegi arbitrali da effettuarsi con le modalità di cui ai successivi commi.
6. I nominativi compresi nel provvedimento del Sindaco di cui al precedente comma, distinti per rappresentanza, costituiscono l'Albo, valido per quattro anni dalla data del provvedimento medesimo, dal quale vengono estratti ¹ per ogni procedimento - i componenti di ciascun collegio così formato:

- n. 1 esterno all'Amministrazione	- Presidente
- n. 2 rappresentanti dell'Amministrazione	- Membri
- n. 2 rappresentanti dei dipendenti	- Membri
7. Il risultato dell'estrazione è attestato con provvedimento del Sindaco che nomina formalmente il collegio entro 24 ore dall'estrazione stessa. Dalle estrazioni vengono esclusi i nominativi di componenti dei collegi impegnati in procedimenti in corso. Per procedimento si intende l'attività di istruttoria iniziata con unico provvedimento anche se riguardante più dipendenti.
8. Ulteriori estrazioni possono essere effettuate per integrare il Collegio già nominato in caso di impossibilità del suo funzionamento secondo quanto previsto dal 3° comma del successivo articolo 13.
9. Un dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, designato dal capo del Settore, "Affari del Personale", viene nominato dal Sindaco, con il provvedimento di cui al comma 7°, con funzioni di segretario per la verbalizzazione degli atti procedurali.

Art. 13 - COMPITI DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Il Collegio arbitrale dell'Ente riceve le impugnazioni del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.
2. Il Collegio arbitrale agisce con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in quanto non è richiesto il collegio perfetto. E' sempre richiesta la presenza del Presidente. Ove quest'ultima presenza risulti impossibile, per rinuncia o per altra causa permanente, il Presidente viene surrogato tempestivamente con le modalità di cui al precedente art. 12.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
4. Il Collegio arbitrale emette la sua decisione perentoriamente entro 90 giorni dal deposito dell'impugnazione.
5. L'Amministrazione si conforma alla decisione del Collegio arbitrale.
6. Il procedimento deciso dal Collegio arbitrale è definitivo ed inoppugnabile e non costituisce lodo da decretare con atto del giudice.
7. Durante il periodo di esame dell'impugnazione della sanzione innanzi al Collegio arbitrale la sanzione ancorché comminata resta sospesa.

Art. 14 - ATTIVITA' DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Nel caso d'impugnazione, gli atti vengono trasmessi dal Responsabile del Settore "Affari del Personale" al Collegio arbitrale per il dibattimento.
2. Il segretario del Collegio arbitrale avvisa per iscritto il dipendente che nei dieci giorni successivi ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia, anche tramite il suo difensore.
3. Trascorso tale termine, il Presidente del Collegio stabilisce la data del dibattimento.
4. La data della seduta fissata per il dibattimento è comunicata dal segretario del Collegio arbitrale all'Ufficio che ha irrogato la sanzione e al dipendente, con l'avvertenza che quest'ultimo ha facoltà di intervenire personalmente e/o di farsi assistere e difendere da un proprio procuratore ovvero dal rappresentante di una organizzazione sindacale, su delega scritta.
5. Il dipendente può far pervenire al Collegio, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive.

Art. 15 - PRESIDENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Il Presidente del Collegio viene nominato, con le modalità di cui al comma 6° e 7° del precedente art. 12, tra i designati previsti dall'art. 59 - comma 8°, secondo alinea del citato d.lgs. n. 29 del 1993, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore ad anni 40 e non superiore ad anni 70;
 - b) laurea in giurisprudenza ed esercizio della professione forense con anzianità di iscrizione all'Albo di almeno 5 anni. Tale requisito professionale può essere sostituito dall'esercizio di funzioni dirigenziali nella Pubblica Amministrazione per almeno 10 anni o di funzioni giudicanti, anche con incarichi onorari, nell'Amministrazione giudiziaria per almeno 3 anni;
 - c) godimento dei diritti politici.

2. Al fine di garantire l'indipendenza, prescritta dal più volte citato art. 59) 8° comma - del d. lgs. n. 29 del 1993, non possono essere nominati presidente:
- a) i parlamentari nazionali e regionali; i consiglieri comunali e provinciali e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali;
 - b) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - c) chi ha parenti od affini fino al quarto grado che siano amministratori, segretario o dipendente del Comune;
 - d) coloro che ricoprono incarichi direttivi nei partiti politici e nelle organizzazioni sindacali, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti la data della designazione.
3. Il Presidente si avvale della collaborazione del Capo Settore Responsabile degli Affari del Personale per la gestione delle procedure di competenza del collegio e utilizza la struttura amministrativa appositamente incaricata dal nominato Capo Settore.

Art. 16 - FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

- 1. Il Collegio è convocato dal Presidente entro cinque giorni dalla comunicazione, dallo stesso ricevuta, circa l'impugnazione proposta ai sensi del precedente art. 13.
- 2. L'avviso di convocazione è notificato, con le modalità previste per i Consiglieri comunali, almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza, da motivarsi nell'avviso suddetto, è sufficiente che la notifica sia effettuata almeno 24 ore prima della riunione.
- 3. Il Presidente incarica un componente del Collegio di riferire in una seduta appositamente fissata e la cui data dovrà essere notificata al dipendente sanzionato, sugli atti messi a disposizione del collegio, il quale può disporre anche la convocazione del Responsabile del Settore "Affari del Personale" e/o del responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti ed esaminare eventuale documentazione d'ufficio.
- 4) In caso di integrazione del Collegio con la nomina di nuovi componenti secondo la fattispecie prevista al precedente art. 13, lo stesso deve riesaminare gli atti istruttori compiuti decidendo la loro conferma o reiterazione.

Art. 17 - COMPENSO

- 1. Ai componenti del Collegio arbitrale ed al segretario, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta e per non più di una seduta al giorno, spettano le indennità previste per i componenti del Consiglio comunale:
- 2. Se di importo maggiore, al presidente può essere liquidato l'onorario, eventualmente previsto dalle tariffe professionali, per le prestazioni di che trattasi.

3. A tutti i componenti spetta, altresì, il rimborso delle spese ed il trattamento di missione nei casi e con le modalità previsti per i dipendenti pubblici. Tale trattamento non può essere inferiore, per il Presidente, a quello previsto per il Segretario generale e, per gli altri componenti, a quello spettante alla qualifica apicale del Comune.

Art. 18 - DIBATTIMENTO INNANZI IL COLLEGIO ARBITRALE

1. Nella seduta fissata per il dibattimento, il funzionario che ha irrogato la sanzione espone i fatti e indica le prove che li sorreggono.
2. Successivamente il dipendente o il suo difensore espongono le difese e indicano le prove che le sorreggono.
3. Il Collegio arbitrale può assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova ritenuto idoneo; il periodo durante il quale ha luogo l'attività istruttoria da parte del collegio - periodo che non può superare i novanta giorni - ha effetto sospensivo, per l'intera sua durata, sul decorso del termine estintivo del procedimento disciplinare.
4. Qualora, iniziato il dibattimento, sopravvenga una causa di incompatibilità, di riconsiliazione, di astensione o di impedimento del Presidente o di uno dei membri, il dibattimento deve essere rinnovato; in tal caso, il periodo intercorrente tra la prima seduta dell'originario dibattimento e la prima seduta del nuovo non viene computato nel decorso del termine estintivo del procedimento disciplinare.

Art. 19 - DECISIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Chiusa la fase dibattimentale e ritirati i soggetti di cui ai commi 1° e 2° dell'articolo precedente, il Collegio delibera a maggioranza dei voti ai sensi dell'art. 13, comma 3.
2. La decisione del Collegio arbitrale deve essere assunta ai sensi dell'art. 13, comma 5, entro novanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione dell'impugnazione da parte del Settore "Affari del Personale".
3. Copia della decisione, con gli atti del procedimento e copia del verbale del dibattimento sono trasmesse al Settore "Affari del Personale" dell'Ente per la contestuale notifica al dipendente.

Art. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le designazioni e le nomine effettuate - per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento - ai sensi del precedente art. 12 hanno durata corrispondente al mandato del Sindaco in carica. Il Collegio, tuttavia, esercita le funzioni fino a quando non viene emanato il provvedimento di cui al comma 7° dello stesso articolo.
2. Per la proroga delle funzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della L.R. 28/3/1995, n. 22.

3. Il Collegio, che risulta investito di un'impugnazione al momento della sua scadenza, mantiene la competenza se ha già compiuto atti istruttori e se è già trascorso almeno un terzo del termine previsto dall'art. 59, comma 7°, del D.lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni.
4. Dall'entrata in vigore delle clausole di diritto privato contenute nel Contratto collettivo sottoscritto il 6 luglio 1995, ai sensi dell'art. 74 comma 3°, del richiamato d.lgs. n. 29 del 1993, cessano di avere efficacia le disposizioni di diritto pubblico emanate in applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 51 della Legge 8.6.1990, n.142.
5. Diventano, altresì, inefficaci e sono disapplicate tutte le norme che in precedenza regolavano la stessa materia disciplinare.

NORME (UP3)

CITTA' DI VITTORIA

ALL."B"

REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

CAPO I - PRINCIPI
Art. 1 - QUADRO NORMATIVO

1. Il presente Regolamento assume e fa proprie le clausole di diritto privato del codice civile di cui agli articoli 2104, 2105 e 2106 in materia di diligenza del prestatore di lavoro subordinato, obbligo di fedeltà e sanzioni disciplinari, in conformità delle disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 2 bis del d.lgs. 3.2.1993, n. 29.
2. Inoltre, ai sensi dell'art. 55 comma 2° del d.lgs. 3.2.1993, n. 29 si applicano le disposizioni dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in quanto compatibili.
3. S'applicano, altresì, le disposizioni dell'art. 59 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, fatto salvo quanto specificatamente definito con le clausole degli articoli successivi.
4. Per il regolamento di giurisdizione s'osservano le disposizioni dell'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
5. Resta ferma la disciplina vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile.

Art. 2 - SOGGETTI ED AREA DI APPLICAZIONE

1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutti i dipendenti dell'ente appartenenti alle qualifiche funzionali dei livelli previsti dalla vigente pianta organica ed alle altre, che in prosieguo di tempo fossero individuate dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
2. Le sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti vengono assunte a prescindere dalle altre misure esperibili con riferimento ai risultati di gestione.

Art. 3 - SETTORE COMPETENTE

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 4° del D.lgs. 3.2.1993 N. 29 l'ufficio amministrativo del Settore "Affari del Personale", giusta delib. G.M. n. 998 del 13/9/95, è designato competente per le contestazioni di addebito ai dipendenti, per l'istruttoria del procedimento disciplinare e per l'irrogazione della sanzione superiore al richiamo verbale e alla censura.
2. Lo stesso ufficio è competente per l'applicazione e la revoca delle misure cautelari disciplinate dal contratto, che vengono adottate su proposta del capo della struttura in cui il dipendente, destinatario delle misure stesse, lavora.
3. Competente ad attivare le procedure nei confronti dei Dirigenti è l'Ufficio del Segretario Generale. Il medesimo Ufficio è competente ad attivare le procedure riguardanti il personale in servizio nel settore "Affari del personale".

Art. 4 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEL DIPENDENTE

1. In applicazione del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 31 marzo 1994 - all'atto della stipula del contratto individuale di assunzione - è consegnata, a ciascun dipendente, copia delle norme disciplinari di cui agli artt. da 23 a 27 del C.C.N.L. che si riportano nell'ALLEGATO al presente regolamento e ne costituiscono parte integrale ed essenziale.
2. Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova, rende - avanti al legale rappresentante dell'Ente ed in presenza di due testimoni - promessa solenne, secondo la formula prevista dell'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; dopo aver superato la prova presta giuramento con lo stesso procedimento.

Art. 5 - PUBBLICITA'

1. Le norme del presente titolo, costituenti il Codice disciplinare, - ai sensi dell'art. 7, comma 1° della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - sono esposte in permanenza all'albo pretorio del Comune ed in ciascun Settore dell'Ente, dove sono assegnati i lavoratori dipendenti, affinché sia da essi conosciuto.

Art. 6 - GIURISDIZIONE

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 68, comma 3°, e 72, comma 1°, del D.L.vo n. 29/93, a far data dalla sottoscrizione del 2° C.C.N.L.:
 - a) Sono devolute al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti, con esclusione delle materie di cui ai numeri da 1 a 7 dell'art. 2, comma 1° della lett.C), della Legge 23/10/92, n. 421.
 - b) In particolare sono devolute al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro le controversie in tema di:
 - Sanzioni disciplinari;
 - Sospensione ed altre vicende modificative del rapporto di lavoro;
 - Risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Fino a tale periodo resta ferma la giurisdizione del giudice amm.vo; detta giurisdizione resta ferma altresì per le controversie pendenti dinanzi al giudice amministrativo al momento della sottoscrizione del 2° C.C.N.L..

Capo II - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 7 - PROCEDURE

1. L'amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente se non previa contestazione scritta dell'addebito e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato;
2. Nel caso i cui fatti integrino i presupposti per l'irrogazione di una sanzione più grave del rimprovero scritto, il funzionario responsabile del Settore segnala entro 10 giorni dalla conoscenza, al Responsabile del Settore "Affari del Personale" i fatti da contestare, dandone comunicazione contestuale al dipendente interessato.

3. L'iniziativa per i procedimenti a carico dei Dirigenti spetta al Segretario Generale, competente ai sensi del 3° comma del precedente articolo 3.
4. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso, a cura del Segretario Generale e su segnalazione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari o anche autonomamente, all'accertamento della relativa responsabilità a carico del dirigente obbligato. Entro i successivi 20 giorni il Responsabile del Settore "Affari del Personale", se condivide la valutazione, contesta per iscritto i fatti al dipendente, indicando i doveri che si assumono violati e le relative infrazioni connesse, il tempo e il luogo dei fatti.
5. Qualora non sia possibile la consegna personale della lettera di contestazione di cui ai commi precedenti, la notifica viene fatta raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo indirizzo comunicato dal dipendente. Se non sia possibile notificare la lettera nelle forme previste, la notifica è fatta mediante affissione all'albo interno dell'ente, per non meno di cinque giorni. Tale ultima notifica è limitata alla notizia della contestazione senza riportare i fatti della stessa ed ha gli stessi effetti della notifica personale.
6. Al dipendente o, su espressa delega, al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

Art. 8 -AUDIZIONE

1. Trascorsi 5 giorni lavorativi dalla notifica della lettera di contestazione, con lettera di convocazione per la difesa, il dipendente è convocato, in apposita audizione presso l'ufficio del Responsabile del Settore "Affari del Personale", con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato, per fornire le proprie giustificazioni, con l'avvertenza che, decorsi inutilmente quindici giorni dalla data fissata per l'audizione, si procederà alla definizione del procedimento disciplinare nei successivi quindici giorni.
2. Il dipendente, anziché presentarsi personalmente può far pervenire, direttamente o a mezzo dei servizi pubblici o privati, al Responsabile del Settore "Affari del Personale" che ha effettuato la contestazione, le proprie giustificazioni, non oltre quindici giorni dalla data fissata per l'audizione.
3. Con il consenso del dipendente le sanzioni della multa e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione possono essere ridotte, ma in tal caso non sono più suscettibili di impugnazione. Le sanzioni del licenziamento con preavviso e senza preavviso non sono suscettibili di riduzioni e possono sempre essere impugnate innanzi il Collegio arbitrale anche se il dipendente ha manifestato la volontà di rinunciare all'impugnazione.
4. Del contraddittorio di cui al presente articolo è redatto processo verbale, sottoscritto dal Responsabile del Settore "Affari del Personale", dal dipendente stesso e dal suo procuratore, che sarà inviato al collegio arbitrale in caso di impugnativa da parte del dipendente.

Art. 9 - DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, l'Ufficio che lo ha convocato, definisce il procedimento disciplinare irrogando la sanzione applicabile tra quelle indicate dal contratto collettivo e secondo la competenza indicata all'articolo 3.
2. Qualora il predetto Ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento dandone comunicazione scritta all'interessato.
3. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Art. 10 - SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il procedimento disciplinare curato dall'Ufficio di cui all'art. 3 - 1° comma - si estingue quando non si concluda entro trenta giorni dalla data fissata per l'audizione del dipendente e questi non si sia presentato né abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni nei termini prescritti.
2. Il procedimento disciplinare deve comunque concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
3. In caso di ricorso al Collegio arbitrale il procedimento si estingue qualora il collegio non emetta la decisione entro novanta giorni dalla data di ricezione della impugnazione della sanzione da parte della segreteria ovvero l'Amministrazione non si conformi alla decisione del collegio entro i successivi 15 giorni.
4. Il procedimento disciplinare deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare sospeso è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
5. Qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall'art. 7 dalla data di conoscenza della sentenza.
6. Il procedimento estinto non può essere rinnovato.
7. L'estinzione determina altresì la revoca del provvedimento di allontanamento temporaneo dal servizio.

Capo III - IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE

Art. 11 - MODALITA' DELL'IMPUGNAZIONE

1. Fuori dal caso previsto nel comma terzo del precedente art. 8, il dipendente può impugnare, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui il dipendente medesimo aderisce o conferisce mandato, la sanzione disciplinare entro venti giorni dalla notifica della lettera di comunicazione della sanzione stessa, innanzi al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 12.
2. La dichiarazione di impugnazione deve essere notificata mediante deposito presso il Settore "Affari del Personale" che ne rilascia ricevuta.

3. Nel caso in cui il dipendente notifichi l'impugnazione mediante servizi pubblici o privati, fa fede la data di ricezione della relativa dichiarazione da parte del Settore predetto.
4. L'impugnazione della sanzione sospende l'esecuzione della sanzione stessa.

Capo IV - COLLEGIO ARBITRALE

Art. 12 - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Ai fini della costituzione del Collegio arbitrale, previsto dall'art. 59 - comma 8° - del d. lgs. 3.2.1993, n. 29, il Sindaco, entro trenta giorni dal suo insediamento, invita i responsabili sindacali aziendali ad indicare i nominativi di propri rappresentanti tra i quali saranno individuati, in proporzione, e nel rispetto dell'ordine con il quale sono stati segnalati, i dieci rappresentanti dei dipendenti che dovranno, a loro volta, provvedere alla designazione dei Presidenti come previsto dalla norma suddetta;
2. In caso di inottemperanza nel termine perentorio di dieci giorni assegnato alle rappresentanze sindacali, il Sindaco provvede direttamente, estraendo a sorte i dieci dipendenti da nominare;
3. Entro lo stesso termine del comma 1°, il Sindaco procede a nominare i dieci rappresentanti dell'Amministrazione, scegliendoli tra i cittadini eleggibili alla carica di Consigliere comunale, per i quali non ricorre alcuna delle condizioni previste al comma 2 del successivo art. 15.
4. La surroga di alcuno dei rappresentanti designati, venuto meno per rinuncia di appartenenza del soggetto sindacale da surrogare od altra causa, è effettuata nel rispetto delle indicazioni come sopra fornite dalle OO.SS. e ove ciò non fosse possibile con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. Il Sindaco dà atto, con suo provvedimento formale, delle rappresentanze designate come ai precedenti commi 1°, 2°, e 3), e dei cinque presidenti, indicati dalle rappresentanze suddette o nominati dal Presidente del Tribunale. Tale provvedimento legittima la nomina dei singoli collegi arbitrali da effettuarsi con le modalità di cui ai successivi commi.
6. I nominativi compresi nel provvedimento del Sindaco di cui al precedente comma, distinti per rappresentanza, costituiscono l'Albo, valido per quattro anni dalla data del provvedimento medesimo, dal quale vengono estratti - per ogni procedimento - i componenti di ciascun collegio così formato:

- n. 1 esterno all'Amministrazione	- Presidente
- n. 2 rappresentanti dell'Amministrazione	- Membri
- n. 2 rappresentanti dei dipendenti	- Membri
7. Il risultato dell'estrazione è attestato con provvedimento del Sindaco che nomina formalmente il collegio entro 24 ore dall'estrazione stessa. Dalle estrazioni vengono esclusi i nominativi di componenti dei collegi impegnati in procedimenti in corso. Per procedimento si intende l'attività di istruttoria iniziata con unico provvedimento anche se riguardante più dipendenti.
8. Ulteriori estrazioni possono essere effettuate per integrare il Collegio già nominato in caso di impossibilità del suo funzionamento secondo quanto previsto dal 3° comma del successivo articolo 13.

9. Un dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, designato dal capo del Settore, "Affari del Personale", viene nominato dal Sindaco, con il provvedimento di cui al comma 7°, con funzioni di segretario per la verbalizzazione degli atti procedurali.

Art. 13 - COMPITI DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Il Collegio arbitrale dell'Ente riceve le impugnazioni del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.
2. Il Collegio arbitrale agisce con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in quanto non è richiesto il collegio perfetto. E' sempre richiesta la presenza del Presidente. Ove quest'ultima presenza risulti impossibile, per rinuncia o per altra causa permanente, il Presidente viene surrogato tempestivamente con le modalità di cui al precedente art. 12.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
4. Il Collegio arbitrale emette la sua decisione perentoriamente entro 90 giorni dal deposito dell'impugnazione.
5. L'Amministrazione si conforma alla decisione del Collegio arbitrale.
6. Il procedimento deciso dal Collegio arbitrale è definitivo ed inoppugnabile e non costituisce lodo da decretare con atto del giudice.
7. Durante il periodo di esame dell'impugnazione della sanzione innanzi al Collegio arbitrale la sanzione ancorché comminata resta sospesa.

Art. 14 - ATTIVITA' DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Nel caso d'impugnazione, gli atti vengono trasmessi dal Responsabile del Settore "Affari del Personale" al Collegio arbitrale per il dibattimento.
2. Il segretario del Collegio arbitrale avvisa per iscritto il dipendente che nei dieci giorni successivi ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia, anche tramite il suo difensore.
3. Trascorso tale termine, il Presidente del Collegio stabilisce la data del dibattimento.
4. La data della seduta fissata per il dibattimento è comunicata dal segretario del Collegio arbitrale all'Ufficio che ha irrogato la sanzione e al dipendente, con l'avvertenza che quest'ultimo ha facoltà di intervenire personalmente e/o di farsi assistere e difendere da un proprio procuratore ovvero dal rappresentante di una organizzazione sindacale, su delega scritta.
5. Il dipendente può far pervenire al Collegio, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive.

Art. 15 - PRESIDENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Il Presidente del Collegio viene nominato, con le modalità di cui al comma 6° e 7° del precedente art. 12, tra i designati previsti dall'art. 59 - comma 8°, secondo alinea del citato d.lgs. n. 29 del 1993, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore ad anni 40 e non superiore ad anni 70;

- b) laurea in giurisprudenza ed esercizio della professione forense con anzianità di iscrizione all'Albo di almeno 5 anni. Tale requisito professionale può essere sostituito dall'esercizio di funzioni dirigenziali nella Pubblica Amministrazione per almeno 10 anni o di funzioni giudicanti, anche con incarichi onorari, nell'Amministrazione giudiziaria per almeno 3 anni;
 - c) godimento dei diritti politici.
2. Al fine di garantire l'indipendenza, prescritta dal più volte citato art. 59) 8° comma - del d. lgs. n. 29 del 1993, non possono essere nominati presidente:
- a) i parlamentari nazionali e regionali; i consiglieri comunali e provinciali e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali;
 - b) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - c) chi ha parenti od affini fino al quarto grado che siano amministratori, segretario o dipendente del Comune;
 - d) coloro che ricoprono incarichi direttivi nei partiti politici e nelle organizzazioni sindacali, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti la data della designazione.
3. Il Presidente si avvale della collaborazione del Capo Settore Responsabile degli Affari del Personale per la gestione delle procedure di competenza del collegio e utilizza la struttura amministrativa appositamente incaricata dal nominato Capo Settore.

Art. 16 - FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

- 1. Il Collegio è convocato dal Presidente entro cinque giorni dalla comunicazione, dallo stesso ricevuta, circa l'impugnazione proposta ai sensi del precedente art. 13.
- 2. L'avviso di convocazione è notificato, con le modalità previste per i Consiglieri comunali, almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza, da motivarsi nell'avviso suddetto, è sufficiente che la notifica sia effettuata almeno 24 ore prima della riunione.
- 3. Il Presidente incarica un componente del Collegio di riferire in una seduta appositamente fissata e la cui data dovrà essere notificata al dipendente sanzionato, sugli atti messi a disposizione del collegio, il quale può disporre anche la convocazione del Responsabile del Settore "Affari del Personale" e/o del responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti ed esaminare eventuale documentazione d'ufficio.
- 4) In caso di integrazione del Collegio con la nomina di nuovi componenti secondo la fattispecie prevista al precedente art. 13, lo stesso deve riesaminare gli atti istruttori compiuti decidendo la loro conferma o reiterazione.

Art. 17 - COMPENSO

- 1. Ai componenti del Collegio arbitrale ed al segretario, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta e per non più di una seduta al giorno, spettano le indennità previste per i componenti del Consiglio comunale:

2. Se di importo maggiore, al presidente può essere liquidato l'onorario, eventualmente previsto dalle tariffe professionali, per le prestazioni di che trattasi.
3. A tutti i componenti spetta, altresì, il rimborso delle spese ed il trattamento di missione nei casi e con le modalità previsti per i dipendenti pubblici. Tale trattamento non può essere inferiore, per il Presidente, a quello previsto per il Segretario generale e, per gli altri componenti, a quello spettante alla qualifica apicale del Comune.

Art. 18 - DIBATTIMENTO INNANZI IL COLLEGIO ARBITRALE

1. Nella seduta fissata per il dibattimento, il funzionario che ha irrogato la sanzione espone i fatti e indica le prove che li sorreggono.
2. Successivamente il dipendente o il suo difensore espongono le difese e indicano le prove che le sorreggono.
3. Il Collegio arbitrale può assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova ritenuto idoneo; il periodo durante il quale ha luogo l'attività istruttoria da parte del collegio - periodo che non può superare i novanta giorni - ha effetto sospensivo, per l'intera sua durata, sul decorso del termine estintivo del procedimento disciplinare.
4. Qualora, iniziato il dibattimento, sopravvenga una causa di incompatibilità, di ricusazione, di astensione o di impedimento del Presidente o di uno dei membri, il dibattimento deve essere rinnovato; in tal caso, il periodo intercorrente tra la prima seduta dell'originario dibattimento e la prima seduta del nuovo non viene computato nel decorso del termine estintivo del procedimento disciplinare.

Art. 19 - DECISIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Chiusa la fase dibattimentale e ritiratasi i soggetti di cui ai commi 1° e 2° dell'articolo precedente, il Collegio delibera a maggioranza dei voti ai sensi dell'art. 13, comma 3.
2. La decisione del Collegio arbitrale deve essere assunta ai sensi dell'art. 13, comma 5, entro novanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione dell'impugnazione da parte del Settore "Affari del Personale".
3. Copia della decisione, con gli atti del procedimento e copia del verbale del dibattimento sono trasmesse al Settore "Affari del Personale" dell'Ente per la contestuale notifica al dipendente.

Art. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le designazioni e le nomine effettuate - per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento - ai sensi del precedente art. 12 hanno durata corrispondente al mandato del Sindaco in carica. Il Collegio, tuttavia, esercita le funzioni fino a quando non viene emanato il provvedimento di cui al comma 7° dello stesso articolo.

2. Per la proroga delle funzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della L.R. 28/3/1995, n. 22.
3. Il Collegio, che risulta investito di un'impugnazione al momento della sua scadenza, mantiene la competenza se ha già compiuto atti istruttori e se è già trascorso almeno un terzo del termine previsto dall'art. 59, comma 7°, del D.lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni.
4. Dall'entrata in vigore delle clausole di diritto privato contenute nel Contratto collettivo sottoscritto il 6 luglio 1995, ai sensi dell'art. 74 comma 3°, del richiamato d.lgs. n. 29 del 1993, cessano di avere efficacia le disposizioni di diritto pubblico emanate in applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 51 della Legge 8.6.1990, n.142.
5. Diventano, altresì, inefficaci e sono disapplicate tutte le norme che in precedenza regolavano la stessa materia disciplinare.

NORMEB (UP3)

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

MEDULLA

IL CONSIGLIERE ANZIANO

ALESSANDRELLI

IL SEGRETARIO GENERALE

COLOMBO

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale
dal 14/1/96 al 28/1/96
col n. 0111 del Reg. pubblicazioni
senza reclami.

Il Messo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 0111

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio dal 14/1/96
al 28/1/96 e che non sono pervenuti reclami a questo Ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li

0111

IL SEGRETARIO GENERALE

(Spazio riservato all'organo di controllo)

MUNICIPIO DI VITTORIA

V. Fonogramma di annullamento allegato

parzialmente
Annullata dal illegittimità del
CO.RE.CO. con nota
1266/881 del 1.02.96

V. DECISIONE ALLEGATA
del 11-3-1996/14806

Si attesta che una copia del presente
è stata affissa

all'Albo Pretorio di questo Comune dal
13-03-96 al 28-03-96

Senza opposizioni o reclami.

28 MAR. 1996

Vittoria, li

Il Segretario Generale



Il superiore attestato è conforme a quel-
lo apposto dalla CO.RE.CO.

5 FEB. 1996

Vittoria, li

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
(Gloria Bonifazi)